

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1 commi 816-836)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2024 e n. 6 del 28/02/2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2	Presupposto oggettivo	pag. 4
Articolo 3	Soggetto passivo	pag. 5
Articolo 4	Soggetto Attivo	pag. 5

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 5	Disciplina generale. Installazione ed abusi	pag. 6
Articolo 6	Definizione dei mezzi pubblicitari	pag. 6
Articolo 7	Particolari limiti e divieti di installazione ed effettuazione pubblicità	pag. 6

TITOLO III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 8	Criteri generali	pag. 7
------------	------------------	--------

TITOLO IV- DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 9	Gestione del servizio	pag. 7
Articolo 10	Impianti delle pubbliche affissioni. Superfici	pag. 7
Articolo 11	Canone sul servizio affissioni	pag. 8
Articolo 12	Tariffe e maggiorazioni	pag. 8
Articolo 13	Riduzione del canone	pag. 9
Articolo 14	Esenzioni dal canone	pag. 9
Articolo 15	Modalità per il servizio affissioni	pag. 9
Articolo 16	Vigilanza e sanzioni amministrative	pag. 10

TITOLO V - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 17	Concessioni e autorizzazioni	pag. 11
Articolo 18	Avvio del procedimento amministrativo	pag. 12
Articolo 19	Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 12
Articolo 20	Istruttoria	pag. 13
Articolo 21	Conclusione del procedimento	pag. 13
Articolo 22	Rilascio della concessione o autorizzazione	pag. 13
Articolo 23	Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag. 14
Articolo 24	Principali obblighi del concessionario	pag. 14
Articolo 25	Revoca e modifica. Rinuncia	pag. 15
Articolo 26	Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	pag. 15

Articolo 27	Altre cause di decadenza	pag. 16
Articolo 28	Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	pag. 16
Articolo 29	Subentro	pag. 16
Articolo 30	Rinnovo	pag. 17
Articolo 31	Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	pag. 17

TITOLO VI – TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 32	Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	pag. 18
Articolo 33	Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	pag. 18
Articolo 34	Modalità di applicazione del canone e applicazione della tariffa	pag. 19
Articolo 35	Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	pag. 20
Articolo 36	Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	pag. 22
Articolo 37	Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie	pag. 22
Articolo 38	Riduzioni/maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico	pag. 23
Articolo 39	Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico	pag. 25
Articolo 40	Termini per il versamento del canone	pag. 26
Articolo 41	Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	pag. 27
Articolo 42	Maggiorazioni ed indennità	pag. 28
Articolo 43	Rateazioni	pag. 28
Articolo 44	Rimborsi	pag. 29
Articolo 45	Mercati	pag. 30
Articolo 46	Contenzioso	pag. 30
Articolo 47	Trattamento dei dati personali	pag. 30

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48	Norma transitorie	pag. 31
Articolo 49	Disposizioni finali	pag. 31
Articolo 50	Entrata in vigore	pag. 31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Arzignano, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, permanente o temporanea del suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge;
 - b) la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e simili infissi di carattere stabile e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in

cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 **Soggetto passivo**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore per conto dei singoli condòmini.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Arzignano.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Arzignano ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

TITOLO II – DISCIPLINA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 5
Disciplina generale. Installazione ed abusi

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni concesse.

Articolo 6
Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono quelli definiti ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e quelli definiti ai sensi del Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari vigente, in quanto compatibile.

Articolo 7
Particolari limiti e divieti di installazione ed effettuazione pubblicità

1. È vietato effettuare lancio di manifestini od altro materiale pubblicitario, sia con veicoli che con aeromobili, sia a mezzo di persone; è altresì vietato posizionare manifestini od altro materiale pubblicitario su ogni mezzo di trasporto in sosta.
2. Le epigrafi e gli avvisi mortuari devono essere esposti unicamente negli appositi riquadri.
3. Possono essere effettuate forme di propaganda non aventi carattere meramente commerciale e comunque prive di scopi di lucro, a mezzo di cartelli od avvisi, in occasione di manifestazioni sindacali, politiche, religiose e simili, purché temporanei, non affissi, nè esposti con le modalità stabilite per le pubbliche affissioni e sempre nel rispetto della proprietà di terzi. Detti cartelli o avvisi di propaganda potranno essere esposti per un periodo non superiore a giorni 10 e a tal fine dovranno recare indicata chiaramente la data corrispondente al primo giorno dell'esposizione stessa; dovranno inoltre essere rimossi, a cura degli organizzatori, non oltre il giorno successivo al termine delle manifestazioni e comunque alla scadenza dei giorni consentiti per l'esposizione.
4. Non sono in ogni caso ammesse forme di propaganda sui pali della pubblica illuminazione o su piante ed alberi.
5. Per la definizione di ulteriori limiti e divieti non citati nei precedenti commi, si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari vigente.

TITOLO III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 8

Criteri generali

1. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996). Il piano è approvato, adeguato e modificato dalla Giunta Comunale.
2. La stesura o la revisione del Piano generale degli impianti si uniformano ai seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nell'opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tenere conto, del contesto urbanistico nel quale si inserisce;
 - c) il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), agli altri regolamenti vigenti in materia;

TITOLO IV- DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 9

Gestione del servizio

1. Il Comune di Arzignano mantiene il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Arzignano garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione idonei impianti.

Articolo 10

Impianti delle pubbliche affissioni. Superfici

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 343. L'elenco della esatta ubicazione di ogni impianto con le rispettive dimensioni è riportato nell'allegato A - Posizione Impianti per le pubbliche affissioni - del presente regolamento.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;

- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di ARZIGNANO Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 11 **Canone sul servizio affissioni**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 12 **Tariffe e maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 13 **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 14 **Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 15 **Modalità per il servizio affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6X3 è di 14 giorni.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 16 **Vigilanza e sanzioni amministrative**

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 15 comma 9 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 41.

TITOLO V - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 17 **Concessioni e autorizzazioni**

1. Tutte le nuove occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti

al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le nuove esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.9.2018.
9. Per gli impianti, le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni del suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate, sostituite dal canone unico e già autorizzate e/o concesse non necessitano di adeguamento alle norme del presente regolamento.

Articolo 18

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della **concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune, salvo che la richiesta venga presentata da privati che non siano in possesso di PEC e firma digitale e non ritengano di avvalersi di un professionista per la compilazione/trasmissione. In quest'ultimo caso la domanda deve essere compilata su apposita modulistica.

2. La domanda di autorizzazione all'**installazione di un mezzo pubblicitario**, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune, salvo che la richiesta venga presentata da privati che non siano in possesso di PEC e firma digitale e non ritengano di avvalersi di un professionista per la compilazione/trasmissione. In quest'ultimo caso la domanda deve essere compilata su apposita modulistica.
3. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
4. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
5. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992, delle vigenti normative, del Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari vigente e del presente Regolamento, non necessitano di autorizzazione amministrativa.
6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
7. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione da presentare secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 19

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 20

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 18, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine stabilito dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 21

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 22

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal Titolo VI del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia benvisa dal Comune, escutibile a prima richiesta.

Articolo 23

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi articoli.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi articoli.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 24

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od

autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 25

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 26

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 42, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 27

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro un mese dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 26, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 28 **Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 29 **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 30 **Rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 18 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 31 **Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni**

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO VI – TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 32 **Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Arzignano alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 25.238 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli

elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato B;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, non si prevede la suddivisione del territorio comunale in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 33

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 34

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie, calcolata in metri quadrati, della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla

superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
5. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione;
7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi

accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione a tariffa giornaliera.
11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,05 al metro quadrato per giorno.
12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,05 al metro quadrato per giorno.
13. Per le occupazioni effettuate in occasione della Fiera degli Uccelli il canone è determinato moltiplicando la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale per una superficie forfettaria di mq. 3600;
14. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
15. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.

Articolo 35

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 32, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE ANNUALI ZONA SINGOLA - DESCRIZIONE
MEZZO PUBBL. OPACO: =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >8,5 MQ
PANNELLO LUMINOSO =< 1 MQ.

PANNELLO LUMINOSO > 1 MQ.

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE GIORNALIERE ZONA SINGOLA - DESCRIZIONE
MEZZO PUBBL. OPACO: =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO: >8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUMINOSA: >8,5 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
PANNELLO LUMINOSO =< 1 MQ.
PANNELLO LUMINOSO > 1 MQ.
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI - DESCRIZIONE
AFFISSIONI MANIFESTI 70x100
AFFISSIONI MANIFESTI > 1 MQ
MAGGIORAZIONI PER URGENZE

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 32, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

OCCUPAZIONI ANNUALI - DESCRIZIONE
ZONA/CATEGORIA 1
ZONA/CATEGORIA 2
ZONA/CATEGORIA 3
OCCUPAZIONI GIORNALIERE - DESCRIZIONE
ZONA/CATEGORIA 1
ZONA/CATEGORIA 2
ZONA/CATEGORIA 3

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

OCCUPAZIONI ANNUALI - IMPIANTI TELEFONIA MOBILE DESCRIZIONE
IMPIANTI TELEFONIA MOBILE
OCCUPAZIONI GIORNALIERE - SAGRE PARROCCHIALI E DI QUARTIERE-SPORTIVE E CULTURALE- SUPERFICIE OCCUPATA DALLA SOLA MANIFESTAZIONE -
ZONA/CATEGORIA 1

ZONA/CATEGORIA 2
ZONA/CATEGORIA 3

OCCUPAZIONE GIORNALIERA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE “FIERA DEGLI UCCELLI”
MANIFESTAZIONE FIERA UCCELLI – 25 APRILE - PARCO DELLO SPORT

OCCUPAZIONE VERDE PUBBLICO DA PARTE DI CITTADINI RICHIEDENTI – CANONE LEGATO ALLA SUPERFICIE
VERDE PUBBLICO

Articolo 36

Riduzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa per le esposizioni pubblicitarie, è ridotta del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 37

Esenzioni del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone per le esposizioni pubblicitarie:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - f) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) i manifesti riguardanti le lauree, i cosiddetti "papiri di laurea" se affissi nei luoghi stabiliti dalla Amministrazione Comunale con proprio provvedimento;
- l) le locandine esposte nei locali pubblici riguardanti messaggi per la raccolta fondi per scopi umanitari e/o scientifici e/o altro effettuati da Onlus.

Articolo 38

Riduzioni/maggiorazioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni/maggiorazioni:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 100%;
 - b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 100%;
 - c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - d) per le occupazioni temporanee, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse le sagre parrocchiali, le sagre di quartiere e la Festa degli Uccelli, la tariffa è aumentata del 25%;
 - e) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti è prevista una riduzione del 50%;
 - f) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, escluse la fiera di Ognissanti e la fiera di Sant'Agata, si applica una riduzione del 64%. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione della fiera di Ognissanti si applica una riduzione del 82,50%. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione della fiera di Sant'Agata si applica una riduzione del 91,36% ;
 - g) per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - h) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione del 70%;
 - i) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione

- di pubblici servizi è prevista una riduzione dell'80%;
- j) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
 - k) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni si applica una riduzione del 50%;
 - l) per le occupazioni permanenti e temporanee effettuate da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è prevista una riduzione del 45%;
 - m) per le occupazioni permanenti effettuate con impianti pubblicitari è prevista una riduzione del 64%;
 - n) per le occupazioni permanenti effettuate da distributori di carburante è prevista una riduzione del 70%;
 - o) per le occupazioni permanenti e temporanee effettuate da attività commerciali non rientranti nelle fattispecie su elencate, è prevista una riduzione del 70%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
3. Particolari modalità di calcolo della superficie tassabile:
 - a) nei casi di occupazione per la somministrazione di cibi e bevande nella sagre parrocchiali, ad eccezione della Fiera di Ognissanti, nelle sagre di quartiere, nelle manifestazioni sportive e culturali, la superficie per il calcolo del canone è limitata alla struttura/e riservate alla preparazione dei cibi e delle bevande, al banco per la somministrazione degli stessi e alla struttura eventualmente presente per le ordinazioni e pagamenti, esulano quindi dal computo della superficie le aree occupate da strutture per la consumazione dei cibi e bevande;
 - b) nei casi di occupazione per la realizzazione di sagre parrocchiali, ad eccezione della Fiera di Ognissanti, di sagre di quartiere, di manifestazioni sportive e culturali, la superficie occupata dalla sola manifestazione, indipendentemente dalla zona, è soggetta ad un canone fisso giornaliero nella seguente misura:
 - occupazione fino a 100 mq. € 15,00
 - occupazione fino a 500 mq. € 70,00
 - occupazioni fino a 1000 mq. € 115,00
 - la superficie eccedente i 1000 mq. viene conteggiata in ragione del 10% e su tale superficie si applica il canone giornaliero.

Articolo 39

Esenzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro

consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni fino a 0,50 mq;
- f) le occupazioni realizzate con i passi carrabili e gli accessi a raso;
- g) le occupazioni poste in essere da soggetti portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- h) le occupazioni realizzate dalla Amministrazione Comunale per lo svolgimento di manifestazioni culturali dalla stessa organizzate;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico delle merci per il periodo massimo di un'ora e mezza al giorno in via continuativa. Superato tale limite l'occupazione è soggetta al canone per tutta la durata della occupazione stessa;
- j) le occupazioni realizzate per la raccolta fondi per la ricerca scientifica;
- k) le occupazioni realizzate per la raccolta fondi per scopi umanitari;
- l) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- m) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- o) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- q) le occupazioni realizzate con sedie, tavolini e dehors da pubblici esercizi nello svolgimento dell'attività all'aperto, con somministrazione di alimenti e bevande, che aderiscono ad un programma specifico, approvato annualmente dalla Giunta comunale, di collaborazione tra l'ente pubblico e gli operatori economici, volto a sostenere il commercio locale, valorizzare la fruizione degli spazi pubblici, promuovere la cultura, gli artisti locali e forme di aggregazione sociale, a condizione che siano assicurati gli equilibri di bilancio. Tale esenzione è subordinata al rispetto dei seguenti tre requisiti obbligatori:
 1. Messa a disposizione dei servizi igienici gratuitamente anche ai non clienti, per garantire decoro urbano, servizi e accessibilità;
 2. Divieto di installazione di slot machine/videolottery (VLT) all'interno del locale, per contrastare

i fenomeni di ludopatia e promuovere un'offerta ricreativa sana;

3. Organizzazione di eventi musicali/intrattenimento con i seguenti criteri:

Accesso gratuito per la cittadinanza;

Evento con durata minima di 90 minuti con il rispetto dei limiti serali previsti;

Tipologia Evento: musica dal vivo (con priorità ad artisti locali) e/o intrattenimento per bambini e famiglie o eventi culturali;

Patrocinio comunale e coordinamento di date, orari e contenuti;

Obbligo di esposizione di locandina di adesione al programma;

Numero di eventi annui congrui alla dimensione in mq del plateatico, secondo i seguenti scaglioni:

Fino a 50 mq = almeno n. 2 eventi/anno

Fino a 100 mq = almeno n. 3 eventi/anno

Fino a 150 mq = almeno n. 4 eventi/anno

Fino a 200 mq = almeno n. 5 eventi/anno

Superiori a 250 mq = almeno n. 6 eventi/anno

La Giunta comunale potrà valutare eventuali proposte speciali ed alternative di eventi culturali di particolare qualità e pregio.

L'attività commerciale dovrà comunicare al Comune, il calendario degli eventi proposti entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Per l'anno 2025 il termine è fissato al 30 aprile. Il calendario sarà valutato e approvato con deliberazione di Giunta comunale.

Sarà a carico delle attività commerciali l'intero costo relativo agli eventi proposti, comprensivo, a titolo d'esempio, delle seguenti spese: cachet artisti, diritti SIAE, service tecnico, sicurezza, energia elettrica e organizzazione.

- r) occupazioni per manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, organizzate da associazioni e/o privati con il patrocinio dell'ente;
- s) le occupazioni realizzate durante lo svolgimento delle sagre di quartiere e parrocchiali, ad eccezione della Fiera di Ognissanti e della manifestazione del 25 Aprile denominata "Festa/Fiera degli uccelli", limitatamente ai primi 22 (ventidue) giorni della manifestazione stessa;
- t) le tende poste a copertura dei banchi del mercato;
- u) le occupazioni edili mediante ponteggi a sbalzo o mensola, quando la soluzione tecnica attuata garantisce il transito in sicurezza di persone e/o veicoli nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. n. 129 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, in base allo specifico transito deve essere lasciata libera:
 - PERCORSO PEDONALE: altezza minima **2,10 metri** e larghezza minima **0,90 metri** per consentire il transito dei pedoni e disabili in carrozzina (rif. DM 236/1989 - 8.2.21 Percorsi);
 - PERCORSO CARRABILE: altezza minima **4,50 metri** e larghezza minima **3 metri** per ogni senso di marcia (rif. Codice della Strada - Art. 61. Sagoma limite).

Articolo 40

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30/04 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo. Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione e potranno essere utilizzate le scadenze ancora utili alla data di fine occupazione o esposizione pubblicitaria. *(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/2024)*
9. Con provvedimento della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti, quando si verificano gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico.

Articolo 41

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da

pubblico ufficiale competente, dagli organi della Polizia Locale, dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 o rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/2024)

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 5%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. *(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/2024)*
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 42

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 26 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli

effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 43 **Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussoria bancaria.

Articolo 44 **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 45

Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 46

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 47

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27.09.1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 55 approvata dalla Giunta Comunale in data 31.03.1999 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la taxa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.1998, e successive modifiche ed integrazioni nonché l'allegato B della medesima deliberazione di Consiglio che riporta le tariffe di base per la determinazione del canone restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021, sempre che non intervenga una proroga alle scadenze di versamento stabilite nel presente regolamento relativamente all'anno 2021 da parte della Amministrazione Comunale.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale regolarizzazione alle norme in esso contenute dovrà avvenire entro il termine del 31/12/2026. *(comma inserito con deliberazione di C.C. n. 3 del 30/01/2024)*

Articolo 49

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, nonché le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2022.